
Testo vigente
(in vigore dal 02/12/2021)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 (Finalita', oggetto e principi)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attivita' pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalita' di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalita' e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge:
 - a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorita' giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attivita' di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
 - b) nell'ambito cimiteriale e' ricompreso l'insieme delle attivita' connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
 - c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunita'.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) attivita' funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalita' indicate nella presente legge;
 - 5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorita' giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
 - c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
 - d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorita' giudiziaria;
 - e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
 - f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
 - g) casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attivita' proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;
 - h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
 - j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

- k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) feretro: bara contenente il cadavere, già chiusa secondo le modalità previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);
- t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnosticoterapeutico preliminare al decesso;
- w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;
- x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- cc) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;
- dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- hh) urna cineraria: contenitore di ceneri.

Note all'art. 2:

Articolo così modificato dall'[art. 35, comma 1, lett. a\), b\) e c\), L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

TITOLO II

FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I

Funzioni regionali

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienicosanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.
2. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5
(Norme in materia di cimiteri)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
 - b) l'eventuale necessità di ampliamento;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto.
5. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 6
(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, e delle case funerarie;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalita' che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equita' e decoro.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di societa' controllate o collegate, l'attivita' funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilita' dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.
6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie di cui all'articolo 37, secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie.
7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune puo' autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unita' sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure organizzative interne.

Note all'art. 6:

Articolo gia' modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#), poi così modificato dall'[art. 35, comma 2, lett. a\) e b\), L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7 (Organizzazione delle attivita' di medicina necroscopica)

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attivita' di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attivita' stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.
2. La funzione di medico necroscopo e' svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestivita' e l'ottimale distribuzione del servizio.
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel [decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione ([art. 10 del D.P.R. 285/1990](#)) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8

(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

- 1 Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalita' stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte e' effettuato:
 - a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
2. L'accertamento di morte e' effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del [D.P.R. 285/1990](#), e comunque non oltre le 30 ore.
3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.
4. La denuncia delle cause di morte e' effettuata, secondo le modalita' e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
5. La denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.
6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.
7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorita' sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attivita' funebre e' tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione e' il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'[art. 8 del D.P.R. 285/1990](#).
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorita' giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
4. Il deposito di salme di cui al comma 3, e' gratuito e non puo' essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attivita' funebre.
5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma puo' essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - c) all'abitazione propria dei familiari;
 - d) alla casa funeraria.
6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.
7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere e' stato trasferito per l'osservazione.
8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.
9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune puo' disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di

osservazione.

Art. 11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorita' comunali che ne danno subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12

(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalita' di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui e' avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volonta' di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalita' di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13

(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalita' compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14

(Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorita' comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuera'. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive.

Art. 15

(Tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

Capo II

Trasporto funebre

Art. 16

(Trasferimento di salma)

1. Il trasferimento di salma e' previsto:
 - a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale ([art. 12 D.P.R. 285/1990](#)) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma puo' essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea e' disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso puo' autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione sanitaria al trasferimento di salma puo' essere rilasciata dal Direttore medico della struttura; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.
5. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo puo' autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuita' Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilita' di tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.
6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui e' destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui e' avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui e' destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Note all'art. 16:

Articolo così' modificato dall'[art. 35, comma 3, lett. a\) e b\), L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 17
(Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalita' indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16.
2. Il trasporto di cadavere e' autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove e' avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, e' chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri e' delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identita' del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove e' avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.
6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 [D.P.R. 285/1990](#)).
7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilita' e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessita'.
8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'[art. 30 del DPR 285/1990](#) puo' essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della

cassa di legno, che garantisca l'impermeabilit  del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Note all'art. 16:

Articolo cos  modificato dall'[art. 35, comma 4, L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 18
(Trasporto di resti mortali)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non e' soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.
3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 19
(Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.
3. Il trasporto di cui al comma 1 puo' essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20
(Vigilanza igienico sanitaria)

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 e' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso. Tale trasporto non puo' essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attivita' funebre.

Art. 21
(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilit  e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneita', in cui e' indicata anche la rimessa di abituale deposito.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuit  del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneita'.

Art. 22
(Trasporto funebre tra Stati)

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto e' rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorita' del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal

Ministero della Salute. Il Comune dove e' diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorita' consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorita' consolare dello Stato verso il quale il cadavere e' diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Capo III **Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali**

Art. 23 (Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Note all'art. 23:

Articolo cosi' sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#). Vedi il [testo originario](#).

Art. 24 (Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro e' inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, e' dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 25 (Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti e' rilasciata secondo la vigente normativa statale.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalita' indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.
3. Per i prodotti abortivi di eta' gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:
 - a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilita' di richiedere la sepoltura;
 - b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvedera' in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26 (Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6.
4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.
5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessita', redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'[art. 52 del D.P.R. 285/1990](#).
6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione e' consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 27

(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorita' giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorita' giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorita' giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorita' giudiziaria.
2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non e' richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessita', redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'[art. 52 del D.P.R. 285/1990](#).
3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verra' poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verra' poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recuperiutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potra' disporre la raccolta dei resti.

Capo IV

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 28

(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro e' avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 29

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio e' avvenuto il decesso, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'[art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130](#) recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, e' effettuato dal medico necroscopo nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte. Le modalita' di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Note all'art. 29:

Al comma 3, le parole "nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte" sono state inserite dall'[art. 3](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#).

Art. 30

(Crematori)

1. I crematori sono realizzati e gestiti nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.
2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'[articolo 6 della l. 130/2001](#), tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilit  ambientale in conformita' al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).
3. Nelle more della definizione delle norme tecniche per la realizzazione dei crematori di cui all'[articolo 8 della l. 130/2001](#), il Piano, oltre a quanto disposto dal comma 2, indica altresi':
 - a) i criteri territoriali, paesaggistici ed architettonici per la localizzazione degli impianti;
 - b) le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;
 - c) i sistemi tecnologici di tutela dell'aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti;
 - d) i limiti alle emissioni in atmosfera;
 - e) l'adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui;
 - f) l'adozione del monitoraggio in continuo;
 - g) i sistemi di controllo della combustione;
 - h) l'adozione del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle emissioni diffuse.
4. Il Piano e' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 2, e' sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.

Note all'art. 30:

Articolo cos  sostituito dall'[art. 36, comma 1, L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 31 (Espressione di volonta')

1. La manifestazione di volonta' del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalita' previste dall'[art. 3 della legge 130/2001](#).

Art. 32 (Registro per la cremazione)

1. E' istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalita' con cui il richiedente ha manifestato la propria volonta' di essere cremato.
3. Il richiedente puo' consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volonta' di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto puo' richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33 (Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata puo' essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale e' consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale e' trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo e' consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero puo' avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a cio' destinati. E' altresi' ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalita' di espressione della volonta';
 - d) eventuale volonta' di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalita' prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volonta' del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna e' conservata e' comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volonta' del defunto e' eseguita dalle seguenti persone:
- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 34 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della [legge 130/2001](#), e' consentita:
- a) in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione delle ceneri in natura e' consentita nei seguenti luoghi:
- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua e' consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione e' vietata nei centri abitati come definiti dall'[art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada).
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilita' in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.
7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalita' per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, e' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro.
11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 35 (Attivita' funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorita' giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'[art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
- a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - 1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
 - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;
 - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
 - c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorio; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Note all'art. 35:

Il numero 1 della lettera b) del comma 3, già modificato dall'[art. 4](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#), poi sostituito dall'[art. 8](#), comma 1, [L.R. 21 maggio 2014, n. 33](#), è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2015, n. 17](#).

Al numero 3 della lettera b) del comma 3 le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro" sono state aggiunte dall'[art. 4](#), comma 2, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#), come sostituito - detto comma 2 - dall'[art. 6](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 54](#).

Al numero 4 della lettera b) del comma 3 le parole "per ogni singola sede" sono state aggiunte dall'[art. 4](#), comma 3, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#).

Al comma 7 le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre" sono state aggiunte dall'[art. 4](#), comma 4, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#).

Vedi il [testo originario](#) del presente articolo.

Art. 36
(Strutture per il commiato)

- [1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
- 2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- 3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ne' di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.
6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attivita' di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.]

Note all'art. 36:

Articolo abrogato dall'[art. 35, comma 5, L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#).

Art. 37
(Casa funeraria)

1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;
 - e) attivita' proprie delle sale del commiato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono soggetti al procedimento di cui al [d.p.r. 160/2010](#). L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformita' alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilita' con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
4. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie e' necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale.

Note all'art. 37:

Articolo cosi' modificato dall'[art. 35, comma 6, lett. a\), b\) e c\), L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 38
(Rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel [D.P.R. 15.7.2003, n. 254](#) (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'[art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179](#)) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'[art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

Art. 39
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla [L.R. 19 luglio 1984, n. 47](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Note all'art. 39:

Articolo così modificato dall'[art. 35, comma 7, L.R. 29 novembre 2021, n. 23](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 40 (Prestazioni delle ASL)

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 (Regime transitorio)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 31 dicembre 2015.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre e' d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

Note all'art. 41:

Al comma 1 le parole "entro il 31 dicembre 2015" sono state introdotte dall'[art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2015, n. 17](#) in sostituzione delle precedenti parole "entro il 30 giugno 2015", introdotte dall'[art. 5, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#) in sostituzione delle originarie parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge".

Art. 41-bis (Disposizioni attuative)

1. Il competente Servizio della Giunta regionale, entro il 1º settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della presente legge comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35.

Note all'art. 41-bis:

Articolo inserito dall'[art. 1](#), comma 1, [L.R. 18 giugno 2013, n. 17](#) e poi così modificato dall'[art. 6](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#) che, al comma 1, ha aggiunto, in fine, le parole "comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35".

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.